



COMUNE DI LATIANO

(PROVINCIA DI BRINDISI)

Ordinanza n. 2

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e bruciature della stoppie valido per l'anno 2015, ai sensi della Legge n. 353/2000 e della L.R. n.7/2014.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26/03/2015 n. 180 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nell'anno 2015, ai sensi della Legge n. 353/2000 e ai sensi della L.R. 7/2014" relativo al periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02.04.2015;

CONSIDERATO che il Comune esercita funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio attivando strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi o di ogni altra natura, attraverso l'organizzazione di un sistema di vigilanza del territorio, nonché su un sistema concreto ed efficace di opere di manutenzione dei soprassuoli a rischio incendi con periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone alberate, boscate e cespugliate;

RILEVATO che, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcuni suoli urbani, fondi rustici o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, è incombente il pericolo, durante la stagione estiva di probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, e che gli stessi allorquando privi di adeguate manutenzioni antincendio o idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere che potrebbero alimentare gli incendi, causando grave pregiudizio alla pubblica incolumità, alla viabilità ed nella conduzione degli stessi;

DATO ATTO che la causa del degrado sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

RAVVISATO, la necessità di emanare provvedimenti mirati a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare nel contempo la pubblica e privata incolumità, l'ambiente ed il territorio.

Visto l'art. 59 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto R.D. n. 3267 del 30/12/1923 ;

Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992 ;

Visto il D. Lgs. N.112 del 31/03/1998;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353;

Vista la L. n. 100 del 12/07/2012;

Vista la L. R. n. 18 del 30/11/2000;

Vista il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell' Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali;

Vista la L.R. n. 7 del 10/03/2014.

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

Visto l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la L.R n. 15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 14 comma I° L. R. 10 del 30/04/2009);

Vista la L. n. 116 dell'11/05/2014 “ Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

Visto il R.R. n. 28 del 22/12/2008 2 Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

Viste le Direttive comunitarie 92/43/CEE e /9/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

Vista la deliberazione n. 674 del 11/04/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 – 2014;

Viste le DD.G.R. n. 140 del 10/02/2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 – 2014 per l'anno 2015.

Vista la Delibera n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 “ Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del pagamento diretti e dei Programmi di sviluppo Rurale.

Visto che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “ Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell'art.3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della Legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2015 la pericolosità degli incendi boschivi;

Ritenuto di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingente, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticipare al 30 settembre. VISTO che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24

la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

O R D I N A

1) Che dal 15 giugno al 15 Settembre dell'anno 2015 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate e arborate e a pascolo sul territorio comunale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

2) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendi, in tutte le aree della Regione e nelle aree del territorio del Comune di Latiano a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- **accendere fuochi d'ogni genere,**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
- **esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o altri articoli pirotecnici, o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**
- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.**

3) Le Società di gestione delle Ferrovie , l'ANAS, L'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica i, entro il 15 Giugno 2015, lungo le assi viari, di rispettiva competenza, (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento delle aree boscate, e a pascolo insistenti sul territorio della Regione Puglia o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purchè di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità degli incendi. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si

applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

4) I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi /fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) entro il 1° maggio, devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quella periferica, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne . Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

5) Possono essere autorizzate le attività pirotecniche compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate al punto 2 della presente Ordinanza, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti(Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV).

Il Sindaco, inoltre, dovrà verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi. Pertanto, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

6) I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro 15 Luglio.

7) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciare delle stoppie e della paglia e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale nel periodo di validità della presente Ordinanza.

anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni locali e climatiche, i Sindaci potranno posticipare l'inizio del periodo di bruciatura delle stoppie nel territorio di propria competenza.

8) I proprietari gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto di bruciare

la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

9) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono causare di innescare e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio.

Gli Organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli Standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative come previsto dal D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" all'Organismo Pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura – Autorità di gestione del PSR della Regione Puglia e per conoscenza al Proprietario/affittuario/ conduttore del fondo agricolo.

Le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale da un verbale di controllo come previsto dal citato Decreto Ministeriale.

10) E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno, di eseguire di ripristino e la ripulitura, di eseguire il ripristino e la ripulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necro- massa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/ conduttore e comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori.

Le suddette attività di prevenzione sono consentite fino al 15 giugno, sempre previa comunicazione di cui al punto precedente, anche nelle zone ricedenti nei siti "Rete Natura 2000", in quanto strettamente connesse entro 15 giugno, non sono assoggettate al procedimento preventivo di Valutazione di Incidenza ambientale.

11) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio 2015 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri 15 (quindici), sgombro di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.

I Proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazione mobili provviste di cisterne e motopompe opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno, inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

12) Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

13) Ai sensi della L.R. n. 18/2000, artt. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7 le Province, ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza.

L'Amministrazione Comunale nell'ambito del proprio territorio ove insistono complessi boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

L'Amministrazione deve comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per il 2015, i nominativi dei referente di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta agli incendi boschivi e di interfaccia.

L'Amministrazione comunale nella persona del Sindaco dovrà concorrere alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione del proprio Comune, progressivamente quelli in dotazione all'amministrazione provinciale e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinati dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).

14) In deroga alle prescrizioni e divieti previsti dalla presente Ordinanza potranno essere attuati interventi disposti dalla normativa vigente, per la gestione della lotta ai parassiti in quarantena, quali ad esempio (Xylella degli Olivi).

15) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 2 della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con **una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14.**

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previsti ai punti 6 e 7 della presente Ordinanza, si applica la sanzione prevista dall'art.11 della L.R. n. 15 del 12/05/1997, nonché dalle altre disposizioni di legge vigente. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 9 della presente Ordinanza si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del D.M. 30125/2009 e s.m.i..

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

DISPONE

L'immediata esecuzione della presente ordinanza che verrà contestualmente pubblicata all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Latiano, e comunicata alla cittadinanza mediante affissione di manifesti.

Tutti gli organi di Polizia e gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente ordinanza e sulle altre leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne e nelle aree urbanizzate, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Chiunque avvista o sospetta il propagarsi di un incendio è obbligato a dare immediato avviso alle persone del luogo per lo spegnimento, e al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza al locale **Comando Stazione Carabinieri, all'Istituto di Vigilanza e al Comando Polizia Municipale.**

I COMANDI sopra richiamati, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza sarà trasmessa Al Prefetto della Provincia di Brindisi, al Presidente della Provincia di Brindisi, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, alla Stazione Carabinieri, al Comando Polizia Municipale e locale Istituto di Vigilanza.

Latiano, 20/05/2015



IL SINDACO
dott. Antonio De Giorgi